

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

33/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1036/21 Sanzioni disciplinari studenti. Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo. Sentenza**

di *Avv. Marco Barone*

Una interessante ordinanza del TAR Lazio, la numero 01180/2020 , si sofferma succintamente sulla corretta composizione del Consiglio di classe in sede di adozione dei procedimenti disciplinari verso gli studenti.

#### **Il fatto**

Uno studente come difeso dai propri avvocati impugnava il provvedimento sanzionatorio comminato dalla propria scuola, si contestava in particolar modo la delibera assunta dal Consiglio di Classe, con la quale è stato proposto di irrogare allo studente la sanzione, del verbale della seduta del Consiglio di Classe e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

#### **Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo**

Osserva nella sua ordinanza il TAR che “come si è accennato, re melius perpensa, la mancata convocazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe inficia la regolarità della composizione del Consiglio di classe”.

#### **In caso di mancata nomina dei nuovi rappresentanti rimangono in carica quelli precedenti**

Rilevando anche che ne non fossero stati eletti i rappresentanti per l'anno in corso, dovevano ritenersi ancora in carica, in regime di prorogatio, quelli nominati nel precedente anno scolastico che possedessero ancora i requisiti di legittimazione (v. art. 5 d.lgs. 297/1994, art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991)”.

#### **Si devono astenere i genitori dell'alunno interessato dal procedimento disciplinare**

Precisando “che resta fermo il dovere di astensione dei genitori del minore coinvolto nell'episodio oggetto di valutazione (v. O.M. n. 3602 del 4.7.2008)”.

#### **Le norme richiamate nell'ordinanza del TAR**

**Art. 5 d.lgs. 297/1994:** Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe “nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”.

**Art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991:** “Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”.

**O.M. n. 3602 del 4.7.2008:** “In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga)”

[Sanzioni disciplinari studenti. Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)